

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SOSTEGNO

Provincia di Biella

CONTRATTO REP. N. 517

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA SUL
TERRITORIO COMUNALE DI SOSTEGNO – C.U.P. H15F22000040001 –
CIG B4513836E5**

Il giorno 07 del mese di luglio dell'anno 2025, presso l'ufficio del Segretario comunale del Comune di Sostegno, sito in Corso Cesare Alfieri n. 65, 13868 Sostegno (BI), avanti a me dott.ssa Letizia Antonella Spezzi, Segretario pro tempore del Comune di Sostegno, abilitato a rogare i contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse dello stesso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Leg.vo n. 36/2023 e s.m.i. , si sono costituiti:

La sig.ra **Enrica Caccia** - nata a Borgosesia (VC), il 17 gennaio 1973, che dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e di Segreteria del Comune di Sostegno, codice fiscale 82002270021, individuata con decreto del Sindaco n. 6 del 28.06.2024 domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Sostegno e abilitato alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 53 c. 23 Legge 388/2000 come modificato dall'art. 29 c. 4 Legge 448/2001, la quale

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, nel prosieguo del presente contratto denominata "Amministrazione aggiudicatrice";

E

ANTONINI CANDIDO, nato a **VARALLO (VC)**, residente a **BORGOSIESA (VC)**, in **VIA VALBUSAGA 67**, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante, dell'impresa **SO.D.I.S. SRL** con sede legale in **Regione Ghibellino – 13017 Quarona (VC)**, codice fiscale **00400730024** e partita IVA **02018700027** e numero d'iscrizione **VC-117935** del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura **Monte Rosa Laghi Alto Piemonte**, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore o Impresa Appaltatrice.

PREMESSO CHE

- con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. **130** del **5 novembre 2024**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di **“messa in sicurezza idrogeologica sul territorio comunale di Sostegno”**, del complessivo importo di Euro **1.000.000,00** così suddiviso:
- Euro **652.855,78** per lavori a base di gara soggetti a ribasso;
- Euro **28.870,76** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Euro **318.273,46** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- l'opera è interamente finanziata nell'ambito degli investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, articolo 1 comma 139 e seguenti della Legge 145/2018 e ss.mm.ii. Annualità 2023
- al presente appalto troverà applicazione il codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);
- in relazione all'appaltatore non sussiste alcun impedimento all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. **5** del **20 gennaio 2025** i lavori sono stati affidati alla ditta **SO.D.I.S. SRL**, con sede legale in **Quarona (VC)** per l'importo di Euro **608.624,80** oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre ad IVA al 22% per un complessivo di Euro **777.744,58**

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, dichiarano di riconoscere e confermare quanto esposto in premessa, che viene richiamato per costituirne parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto, e dichiarano di convenire e stipulare quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Sostegno, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di “**messa in sicurezza idrogeologica sul territorio comunale di Sostegno**”

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene concesso dal Comune di Sostegno ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. **130 del 5 novembre 2024**, esecutiva ai sensi di legge, e del piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore. Tali documenti, che sono depositati agli atti del Comune di Sostegno unitamente alla citata deliberazione di approvazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato nel rispetto della vigente normativa del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i) documenti che le parti dichiarano di conoscere e che, previa conferma e sottoscrizione, si intendono facenti parte integrante, formale e sostanziale, del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati.

ART. 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per la conclusione dei lavori il termine è il **31 marzo 2026** , come imposto dall'art 1 comma 139 ter Legge n.145/2018 , salvo proroghe di legge.

Considerato che detto termine è inferiore a quanto indicato nell'art. 1.3.3 comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto (365 gg dal verbale di consegna), si conviene che, in caso di proroga del termine di legge di cui al richiamato art. 1 comma 139

ter Legge n.145/2018, anche il termine contrattuale dovrà intendersi conseguentemente prorogato , senza alcun addebito per l'impresa.

Laddove il termine del 31 marzo 2026, non fosse rispettato , per cause non imputabili all'impresa , il Comune rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Impresa stessa, anche per l'eventuale perdita del finanziamento.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Sostegno all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro **777.744,58** (**settecentosettantasettemilasettecentoquarantaquattro/58**), di cui:

- Euro **608.624,80** (**seicentoottomilaseicentoventiquattro/80**) oltre all'IVA nelle misure di legge, per lavori al netto del ribasso offerto del **6,775%**;
- Euro **28.870,76** (**ventottomilaottocentosettanta/76**) oltre all'IVA nelle misure di legge, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato a **misura** ai sensi di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PENALI

Ai sensi dell'articolo 1.5.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso di gara e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della

ritenuta per infortuni dello 0,50% e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore al 30% dell'importo contrattuale.

La penale per ogni giorno di ritardo è indicata nell'articolo **1.3.5** del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

**ART. 6 – PERSONA O PERSONE AUTORIZZATE
DALL'APPALTATORE A RISCOUTERE IL CORRISPETTIVO E
MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 145/00, l'Appaltatore dichiara che legalmente autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente contratto, fino a diversa notifica, è il sig: **ANTONINI CANDIDO** – nato a **Varallo** il **25 luglio 1968** codice fiscale **NTN CDD 68L25 L669K** nella sua qualità di amministratore unico della ditta **SO.D.I.S. SRL**.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del concessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle

indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55) intestata al Comune di Sostegno – Codice Univoco UF4Q28 – e con liquidazione a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore della fattura.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto acceso presso il **Banco B.P.M. SPA agenzia di Quarona**,

codice IBAN **IT 98 S 05034 44700 000000002935**, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, come già evidenziato all'articolo 6. L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna altresì affinché gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari siano assunti dagli eventuali subappaltatori e subcontraenti inserendo, a tal fine, nei relativi contratti apposita clausola. Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Biella, dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore

l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, una cauzione definitiva di Euro **63.750,00** mediante polizza fideiussoria n. **28020076016** emessa in data **30/04/2025** dalla compagnia assicuratrice **Tokio Marine Europe S.A. – Largo Arturo Toscanini 1 – 20122 Milano**, conforme allo "Schema Tipo 1.2" di cui al Decreto del ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022.

Ai sensi dell'articolo 117, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i. la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore

rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione medesima nel termine che sarà fissato qualora l'Amministratore aggiudicatrice abbia dovuto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 9 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'Appaltatore deve depositare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, almeno 15 giorni prima dell'ingresso in cantiere, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'Appaltatore fornirà tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ogni volta che muteranno le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, fornirà al proprio personale una tessera di riconoscimento con fotografia e indicazione delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i., ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'appaltatore si impegna a rispettare altresì tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

L'appaltatore dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

ART. 12 – TERMINI PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 116 del Codice, le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 del Codice.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori. Esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per l'eventuale risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i. nonché nelle seguenti ipotesi:

- ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora l'impresa appaltatrice non assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto di affidamento.
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione di lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- frode nell'esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 123 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i.

ART. 16 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la

sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro 5 giorni, al RUP. La Stazione Appaltante si riserva altresì di disporre la sospensione per ragioni di necessità e di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 3 ultimo periodo dell'articolo 121 del Codice. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 17 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sostegno. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.

ART. 18 – PATTO DI INTEGRITÀ

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 19 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato nel rispetto del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i.

Tali disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole del presente contratto o del capitolato speciale d'appalto.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 (cinque) e il 15 (quindici) per cento dell'importo contrattuale, il RUP promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui all'articolo 210 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

Lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.

È esclusa la clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al precedente comma 2, è competente il giudice ordinario del luogo ove il contratto è stato stipulato .

ART. 21 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede della Stazione Appaltante, Comune di Sostegno, in Corso Cesare Alfieri n. 65.

ART. 22 - CONTRATTO IN FORMA DIGITALE

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto è stipulato in conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 23 – REGISTRAZIONE E SPESE

Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione. Le parti dichiarano che il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA, per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

Si precisa che stante l'importo del contratto, superiore ad Euro 1.000.000, l'imposta di bollo dovuta, ai sensi dell'Allegato I.4, tabella A del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, è pari ad € 120,00.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sostegno informa l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento UE 2016/679, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente atto consta di 15 pagine scritte con modalità elettronica ed è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale come segue:

Per la stazione appaltante - Comune di Sostegno, il Responsabile del Servizio
(Caccia Enrica)

Per la Ditta appaltatrice, il Legale Rappresentante (Antonini Candido)

Il Segretario Comunale , Dott.ssa Letizia Antonella Spezzi